RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 19

Collaborazione continuativa

L'avvocato puo' prestare attivita' di collaborazione continuativa, senza vincolo di subordinazione, in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una rete tra avvocati o multidisciplinare, o di una societa' tra avvocati. Il contratto di collaborazione continuativa deve essere provato per iscritto e contiene i seguenti elementi:

a) la durata del rapporto;

b) il compenso e i criteri per la sua determinazione;

c) il diritto dell'avvocato in regime di collaborazione continuativa al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi afferenti al rapporto di collaborazione e svolti su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del soggetto committente. Gli accordi adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e sono sostituiti di diritto da clausole conformi alle disposizioni del presente decreto. L'avvocato in regime di collaborazione continuativa e' tenuto a non divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni riguardanti gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali entra in possesso nello svolgimento dell'incarico e inerenti all'attivita' del committente. Nei casi di indisponibilita' continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni dovuti a gravidanza, maternita' o paternita', adozione, malattia e infortunio e' vietato il recesso da parte del committente e il contratto e' sospeso senza erogazione del corrispettivo, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di previdenza e assistenza applicabili. Le prestazioni svolte dall'avvocato in regime di collaborazione continuativa con il committente valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione, per il mantenimento del titolo di avvocato specialista e ai fini dell'iscrizione in ogni altro elenco ed albo per i quali sia richiesta una previa esperienza professionale.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	I — Disposizioni generali
Capo	II — Modalità di svolgimento della professione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-19-collaborazione-continuativa

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it